

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
2022 – 2029**

Il giorno 19 del mese di gennaio dell'anno 2022 nella Sede della Comunità montana Valli del Verbano, con la presente convenzione, tra i signori:

- Davide Vincenti, nato a Varese, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Azzio (codice fiscale: VNCDVD64R13L682O), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 25/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Gianpietro Ballardin, nato a Caravate, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Brenta (codice fiscale: BLLGPT53R02B732U), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

-Daniele Boldrini, nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Brezzo di Bedero (codice fiscale: BLDDNL66H02E734Y.), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 26/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Roberto Piccinelli., nato a Brinzio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Brinzio (codice fiscale: PCCRRT47C22B182S), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 20/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Giuseppina Giordano, nata a Palermo, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Brissago Valtravaglia (codice fiscale: GRDGPP59P27G273C), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Nicola Tardugno, nato a Varese, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Caravate (codice fiscale: TRDNCL78B02L682G), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 9/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

-Danilo De Rocchi nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Casalzuigno (codice fiscale: DRCDNL66T14E734L), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 26/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Serena Barea, nata a Luino, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cassano Valcurvia (codice fiscale: BRASRN74A57E734E), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n 25 del 05/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Marco Galbiati, nato a Cittiglio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castello Cabiaglio (codice fiscale: GLBMRC77E19C751X), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luciano Pezza, nato a Castelvecchana, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelvecchana (codice fiscale: PZZLCN53T25C181F), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 22/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Rossella Magnani nata a Cittiglio, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cittiglio (codice fiscale: MGNRSL84B55C751T), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 21/12/21 dichiarata immediatamente eseguibile;

- Francesco Paglia, nato a Milano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cuveglio (codice fiscale: PGLFNC52E13F205R), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Enzo Benedusi, nato a Mantova, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cuvio (codice fiscale: BNDNZE46T02E897N), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 26/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Marco Dolce, nato a Milano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Duno (codice fiscale: DLCMRC70T10F205X), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Marina Salardi., nata a Ferrera di Varese, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ferrera di Varese (codice fiscale: SLRMRN61L50D551H), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Marco Fazio, nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Germignaga (codice fiscale: FZAMRC82E18E734O), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Adriano Boscardin, nato a Grantola, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Grantola (codice fiscale: BSCDRN61T23E144Z), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 20/12/21 dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luca Carlo Maria Santagostino, nato a Milano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Laveno Mombello (codice fiscale: SNTLCR70T12F205C), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 28/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Enrico Bianchi, nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Luino (codice fiscale: BNCNRC58C06E734L), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 29/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Fabio Passera, nato a Maccagno, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (codice fiscale: PSSFBA65B05E775), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 20/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Marco Magrini, nato a Cassano Valcuvia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Masciago Primo (codice fiscale: MGRMRC60L13B999D), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Alberto Rossi, nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mesenzana (codice fiscale: RSSLRT56M19E734M), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Fabio De Ambrosi, nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montegrino Valtravaglia (codice fiscale: DMBFBA69L04E734Q), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 13/12/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Cesare Giuseppe Moia, nato a Varese., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Orino (codice fiscale: MOICRG54D21L682C) in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 8/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Colombaroli Ermes, nato a Porto Valtravaglia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Porto Valtravaglia (codice fiscale: CLMRMS45E02G907D), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 25/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Simone Eligio Castoldi, nato a Brenta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rancio Valcuvia (codice fiscale: CSTSNL66A10B150N), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 27/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Corrado Nazario Moro, nato a Luino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore dell'Unione Lombarda Prealpi comprendente i comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Pino Tronzano (codice fiscale: MROCRD54M15E734L), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 15/11/21, dichiarata immediatamente eseguibile;

(di seguito definiti “comuni”),

- Simone Eligio CASTOLDI, nato a Brenta (VA), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Comunità montana Valli del Verbano (codice

fiscale: CSTSNL66A10B150N), in esecuzione della deliberazione assembleare n. 39 del 28/12/21 dichiarata immediatamente eseguibile;
(di seguito definita “Comunità montana”)

PREMESSO CHE

- la necessità della gestione associata del servizio di igiene urbana attinge il proprio fondamento:
 - dalla competenza in capo ai comuni della materia afferente alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi dell’articolo 198, comma 1, secondo periodo, del d. lgs 152/06, dovuta alla circostanza che non è stato ancora individuato il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 202, comma 1, dello stesso decreto;
 - dal disposto dell’articolo 3 bis del d.l. 138/11, convertito nella legge 148/11, ai sensi del quale le parti hanno proposto alla Regione Lombardia, per il tramite della Comunità Montana, la costituzione di un bacino territoriale corrispondente al territorio dei Comuni, sulla scorta di una valutazione che ha evidenziato la differenziazione territoriale e socio-economica di detto territorio rispetto a quello dell’intera provincia di Varese e fatto rilevare che, per le proprie peculiari caratteristiche, detto bacino fonda la propria ragion d’essere sulla capacità di gestire il servizio di igiene urbana, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sottesi dalla norma, all’insegna dell’efficienza e dell’economicità;
 - dalla consapevolezza che, in ogni caso, la gestione associata del servizio risponde alla necessità di realizzare economie di scala che razionalizzino le modalità di svolgimento delle prestazioni, abbattendo i costi e permettendo un più elevato grado di soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
- è necessario garantire la continuità della gestione associata del servizio di igiene urbana, gestendo lo stesso in modo coordinato e associato, al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FINI DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni aderenti al servizio di igiene urbana in forma associata, firmatari della presente convenzione, come da deliberazioni consiliari citate in premessa, delegano alla Comunità montana Valli del Verbano il Servizio di Igiene Urbana, consistente nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, trasporto ai centri di smaltimento e/o recupero delle varie frazioni di rifiuto, ed altri servizi accessori di igiene urbana.

2. Le parti danno atto che la gestione congiunta del servizio di igiene urbana intende perseguire i seguenti obiettivi comuni:

- a) sviluppare e potenziare forme di integrazione territoriale;
- b) semplificare le attività di gestione al fine di ottenere una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio;
- c) distribuire in modo ottimale la fruizione del servizio sul territorio dei comuni associati;
- d) favorire l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo comune;
- e) ridurre il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti;
- f) migliorare la qualità e quantità dei rifiuti differenziati, favorendone l'avvio a recupero;
- g) riorganizzare i centri di raccolta e/o le piattaforme ecologiche presenti sul territorio;

3. La presente convenzione è improntata al principio di universalità, in relazione sia alle prestazioni da essa disciplinate, sia alle risorse destinate al soddisfacimento delle sue finalità.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione i comuni delegano alla Comunità montana Valli del Verbano, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. n.19/2008, la gestione associata della funzione e dei servizi ambientali e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché le altre prestazioni accessorie espressamente indicate nella presente convenzione.

2. Con la presente convenzione, i comuni delegano alla comunità montana ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. n. 19/08, anche gli interventi di manutenzione straordinaria dei centri di raccolta e delle piattaforme ecologiche indicati all'art.7.

3. Le parti sono consapevoli che, ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/06, la titolarità del servizio delegato resta di competenza, per il territorio rispettivamente amministrato, dei comuni, mentre alla comunità montana è attribuito il mero esercizio dello stesso, il quale ha luogo con le modalità indicate nella presente convenzione.

ART. 4 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA

1. Per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione i Comuni delegano l'esercizio alla Comunità montana Valli del Verbano, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 40 del vigente Statuto della Comunità montana.

2. L'organizzazione e la gestione economica del servizio di igiene urbana in forma associata sono affidate alla Comunità montana Valli del Verbano, che attiverà le modalità e le forme di gestione previste per i servizi pubblici locali dal Titolo V (Servizi e interventi pubblici locali), articoli 112 e seguenti, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'esercizio associato del servizio di igiene urbana, delegato alla Comunità montana Valli del Verbano, è svolto d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, composta così come previsto dal successivo articolo 12.

4. I Comuni delegano inoltre la Comunità montana Valli del Verbano a sottoscrivere, nell'ambito dell'accordo ANCI - CONAI o di altro accordo di filiera, le convenzioni per la raccolta, smaltimento e/o recupero di imballaggi o di altri materiali riciclabili, nonché per percepire gli introiti derivanti dalla cessione degli stessi.

ART. 5 – ULTERIORI PRESTAZIONI DELEGATE

1. Con la presente convenzione, spettano alla Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 19/08, anche le seguenti attività:

- a) gestione amministrativa del rapporto con il soggetto gestore del servizio delegato principale ed altri appaltatori del servizio
- b) cura dei rapporti con i comuni, attraverso:
 - b.1) la creazione di una banca dati anagrafica dei soggetti residenti nei comuni, al fine di agevolare l'organizzazione delle prestazioni servizi e di realizzare compiutamente un efficace sistema di monitoraggio e controllo circa gli accessi degli utenti ai centri di raccolta/piattaforme;
 - b.2) la redazione e l'invio ai comuni di un resoconto annuale contenente i dati relativi alle tipologie di raccolte effettuate, di un riepilogo semestrale, ed ogni più idonea assistenza ai comuni nella predisposizione di pratiche amministrative afferenti il servizio delegato;
 - b.3) il riparto dei costi del servizio delegato, utilizzando i criteri indicati all'articolo 9 della presente convenzione, ed il recupero delle quote dovute dai comuni con le modalità indicate nello stesso articolo;
 - b.4) la gestione amministrativa delle piattaforme ecologiche/centri di raccolta con la cura di ogni adempimento di carattere tecnico-amministrativo dovesse necessitare;
 - b.5) la gestione delle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio delegato;
- c) cura dei rapporti con soggetti terzi, attraverso:
 - c.1) la conduzione dei rapporti contrattuali con i consorzi di gestione delle raccolte differenziate, condividendo con i comuni il sistema di delega da attribuire a detti soggetti, stipulando con essi i relativi contratti o conferendo delega all'appaltatore, introitando i relativi ristorni e destinando il loro importo totale alle finalità indicate dalla presente convenzione;
 - c.2) la cura dei rapporti con i soggetti sovracomunali deputati al controllo delle attività svolte, facendo da tramite con i comuni interessati anche per l'assunzione da parte di questi ultimi di eventuali provvedimenti contingibili e urgenti, nonché la predisposizione e l'inoltro ai soggetti competenti di tutta la modulistica relativa alle prestazioni effettuate e richiesta da disposizione di legge o regolamento (modello unico ambientale, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ecc.);
- d) predisposizione di una bozza di modifica del regolamento unificato per la gestione del servizio per il recepimento delle modifiche normative intervenute, da sottoporre ai comuni per l'approvazione;
- e) comunicazione di ogni dato gestionale che si dovesse rendere utile al calcolo del tasso di copertura del costo del servizio; in particolare, la comunità montana trasmette ai comuni, entro la data del 31 ottobre di ciascun anno, il costo presunto aggiornato del servizio

dell'anno in corso e quello presunto dell'anno successivo. Il preventivo per l'anno successivo sarà aggiornato entro il mese di marzo, sulla base dei quantitativi smaltiti l'anno precedente, e del numero abitanti al 31/12 comunicati dai Comuni;

- f) supporto alla predisposizione del Piano economico finanziario (PEF) dei comuni aderenti; Comunità montana assumerà tutte le decisioni necessarie e provvederà a conferire l'incarico, i cui oneri sono posti a carico dei Comuni aderenti e ripartiti sulla base del numero di abitanti.

Comunità montana si impegna a trasmettere ai Comuni i documenti necessari entro il 31 ottobre di ogni anno, compatibilmente con i tempi di emanazione delle direttive ufficiali da parte di ARERA o altro organismo preposto. I Comuni si impegnano a fornire a Comunità Montana i dati ed i riscontri necessari con le tempistiche dalla stessa richieste.

ART. 6 – PRESTAZIONI ESCLUSE

1. Rimangono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione e, pertanto, sono esercitate dai comuni, le seguenti attività:
 - a) l'applicazione e la riscossione della TARI, che resta in capo ai singoli comuni;
 - b) la gestione e l'introito delle sanzioni comminate per violazioni alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di rifiuti.
2. Restano altresì escluse dalla presente convenzione in quanto non delegabili e, pertanto, sono confermate in capo ai singoli Comuni, le funzioni e le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità pubblica nonché le competenze relative ai provvedimenti contingibili ed urgenti

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Oltre a quanto puntualmente previsto negli altri articoli della presente convenzione, alla comunità montana spetta, in generale, la cura dell'organizzazione del servizio delegato in conformità alla presente convenzione, per il tramite dei propri organi politici e gestionali, individuando il responsabile del servizio, cui competono le funzioni indicate dall'art.107 del TUEL. La comunità montana cura altresì il raccordo dei comuni con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 12 della presente convenzione.
2. I comuni sono tenuti a:
 - a) nominare un referente tecnico ed un referente politico per il raccordo delle attività previste dalla presente convenzione;
 - b) stanziare, nei rispettivi bilanci, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione;
 - c) comunicare tempestivamente a Comunità Montana le variazioni del proprio database comunale dei tributi, per consentire l'aggiornamento dello stesso, secondo le modalità di trasmissione concordate con gli uffici;
3. Conformemente ai principi espressi all'articolo 2 della presente convenzione, i Comuni e la Comunità Montana convengono di mettere a disposizione i centri di raccolta/piattaforme ecologiche di propria pertinenza; in forza di tale conferimento, spetta alla comunità montana ogni onere, anche di carattere amministrativo, relativo alla gestione di detti impianti.

4. I comuni delegano inoltre alla Comunità montana la gestione delle procedure per la realizzazione di una nuova piattaforma ecologica/centro di raccolta sovracomunale sita sul territorio del Comune di Cittiglio, o, in alternativa, del Comune di Laveno Mombello, i quali si impegnano, a tal fine, a reperire e mettere a disposizione, in diritto di superficie per un periodo di 30 anni, un'area idonea di cui gli stessi abbiano la disponibilità giuridica. L'infrastruttura ivi realizzata sarà messa a disposizione della gestione associata.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI

1. I Comuni mettono a disposizione della Comunità montana Valli del Verbano le risorse finanziarie necessarie all'adeguato espletamento delle funzioni e dei servizi e si impegnano a collaborare mediante le proprie risorse umane.

2. Gli oneri relativi all'attuazione della presente convenzione sono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 9;

3. Gli introiti derivanti dalla cessione di imballaggi o di altri materiali riciclabili, verranno incassati dalla Comunità Montana Valli del Verbano e ripartiti tra i Comuni aderenti proporzionalmente ai quantitativi conferiti dal singolo Comune per ciascuna frazione, salvo eventuali quote per le quali la Conferenza dei Sindaci di Comunità Montana disponga, negli atti programmatici e di bilancio, l'utilizzo diretto per finalità connesse al miglior funzionamento della gestione associata.

4. Il rimborso Iva sui servizi non commerciali ai sensi dell'art.6, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 viene assegnato alla Comunità Montana e successivamente ripartito tra i Comuni aderenti sulla base del numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente.

ART.9 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I costi fissi del servizio delegato principale sono costituiti dalle seguenti voci:

- a) canone delle raccolte a domicilio sul territorio comunale e trasporti dei rifiuti ai destinatari finali;
- b) canone di gestione dei centri di raccolta/piattaforma ecologica/mini isole;
- c) servizi raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali
- d) distribuzione e consegna materiale raccolto e informativo
- e) campagna informativa
- f) rimborso delle attività amministrative e di gestione a favore della Comunità montana, quale ente capofila, pari alla quota annuale forfettaria di € 190.000,00.

2. Il riparto dei costi fissi di cui al comma precedente verrà effettuato tra i comuni sulla base degli abitanti residenti al 31.12. dell'anno precedente a quello del riparto; a tal fine, i comuni comunicano alla comunità montana, entro il 10 gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero di abitanti residenti con riferimento ai dati relativi al 31.12. dell'anno precedente quello del riparto.

3. I costi variabili del servizio delegato principale sono costituiti dalle seguenti voci:

- a) smaltimento delle varie frazioni di rifiuto
- b) eventuali trasporti per il conferimento ai siti di trattamento e/o smaltimento ubicati a distanze superiori a km 70 dalla sede della comunità montana;
- c) smaltimento dei rifiuti raccolti presso i centri di raccolta/piattaforme ecologiche;

4. Il riparto dei costi variabili di cui alla lettera a), del comma precedente è effettuato, per i comuni superiori a 1000 abitanti, con pesata separata per ogni singolo comune, e per i comuni inferiori a 1000 abitanti con il sistema della pesata campione effettuata con frequenza trimestrale; i pesi così ottenuti sono utilizzati per il calcolo dell'incidenza percentuale del singolo comune sul totale degli smaltimenti.

5. Il riparto dei costi variabili di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 3) è effettuato sulla base del numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente

6. I costi di altri servizi aggiuntivi o specifici, sono addebitati, per la loro totalità, a ciascun comune richiedente.

7. Gli importi riconosciuti o addebitati all'appaltatore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativi a premialità o penalità per il raggiungimento o meno degli obiettivi minimi di raccolta, saranno posti a carico dei Comuni in base al numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente, ed imputati nell'anno di accertamento degli stessi.

8 Le spese di assistenza legale per l'eventuale contenzioso che Comunità montana sosterrà con la ditta appaltatrice, saranno ripartiti tra i comuni sulla base del numero degli abitanti residenti. Nel caso di controversie con utenti privati in nome e per conto dei comuni sottoscrittori della presente convenzione, Comunità montana assumerà tutte le decisioni necessarie e provvederà a conferire l'incarico legale; tutte le spese del contenzioso sono poste a carico del Comune aderente.

ART. 10 PAGAMENTI

1. Con cadenza mensile, Comunità Montana provvederà alla liquidazione dei costi complessivi di cui al precedente articolo 9 comma 1 lett. da a) ad e), comma 3 e comma 6 e al riparto dei costi fissi e variabili di competenza di ciascun Comune, da trasmettere ai Comuni entro sette giorni lavorativi dal termine di pagamento di seguito indicato. Il versamento degli importi mensili da parte dei Comuni a favore di Comunità Montana verrà eseguito entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i costi. Qualora il versamento avvenisse oltre i termini stabiliti, Comunità Montana applica ai comuni inadempienti gli interessi maturati nella misura fissata dalla legge; viene inoltre addebitato ai comuni inadempienti ogni maggiore onere (finanziario e non) che la Comunità Montana dovesse essere chiamata a sostenere in dipendenza di tali ritardi.
2. Qualsivoglia contestazione da parte del Comune insolvente relativa al regolare adempimento delle obbligazioni relative al servizio in oggetto è subordinata al preventivo integrale pagamento da parte del Comune medesimo delle somme dovute e degli oneri accessori di cui al precedente comma.
3. Qualora dal conguaglio dovessero risultare importi erogati in eccesso alla Comunità Montana, quest'ultima tratterrà le somme da impiegare per le successive attività. Detto importo sarà scomputato per i pagamenti successivi relativi ai costi.

ART. 11. – SPESA DI PERSONALE

1. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in termini di limitazione della spesa di personale, le parti convengono che il costo del personale derivante dall'attuazione della presente convenzione venga inserito nella spesa di personale della comunità montana.

ART. 12 ORGANISMI CONSULTIVI E PROPOSITIVI

1. Gli Organismi consultivi e propositivi sono:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Comitato Tecnico;

2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, oltre all'Assessore competente alla materia ed al Presidente della Comunità montana Valli del Verbano; i Sindaci possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore delegato per iscritto.

3. La Conferenza dei Sindaci esprime il coordinamento politico ed esercita poteri di indirizzo e controllo per l'esercizio delle funzioni oggetto di delega.

4. La Conferenza dei Sindaci esercita, fra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) ha il compito di determinare le linee e gli indirizzi di politica di gestione dei rifiuti;
- b) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
- c) approva le proposte di organizzazione del servizio formulate dal Comitato Tecnico;
- d) propone alla Giunta esecutiva o alla Assemblea della Comunità montana Valli del Verbano l'adozione di conseguenti atti amministrativi derivanti da determinazioni assunte in merito al servizio in oggetto;

5. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno 2 volte all'anno per verificare la gestione delle funzioni associate e viene convocata dall'Assessore della Comunità montana referente per il servizio in oggetto e competente a riferire alla Conferenza dei Sindaci circa il corretto funzionamento della gestione associata; la Conferenza dei Sindaci può inoltre essere convocata su richiesta degli altri Sindaci dei Comuni Convenzionati.

6. Il Comitato Tecnico è composto da dirigenti o responsabili di servizio dei singoli Comuni convenzionati, ed è presieduto, convocato e coordinato dal Responsabile del settore tecnico della Comunità montana Valli del Verbano. Alle riunioni del comitato tecnico viene invitato anche l'Assessore competente alla materia.

7. Il Comitato Tecnico fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci, ed in particolare costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione nonché, ove necessario, proposte e soluzioni operative, al fine di dare seguito allo svolgimento delle stesse; tale Comitato, nel corso della validità della presente convenzione, provvede alla verifica dell'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che economico-finanziario. Contribuisce alla elaborazione della proposta di fattibilità dell'ulteriore gestione associata del servizio.

8. È compito dei componenti il Comitato, ciascuno per il proprio Comune, esercitare, in modo diretto e/o attraverso personale a tal fine individuato e con l'ausilio del personale di Polizia Municipale, gli opportuni controlli sull'andamento del Servizio di Igiene Urbana.

9. Il Comitato Tecnico è convocato dal Responsabile del settore tecnico della Comunità montana o, su richiesta, dai singoli responsabili del servizio associato ogniqualvolta lo ritengano opportuno o necessario.

10. Ogni comune provvederà ad indicare formalmente alla Comunità montana il responsabile del servizio che entrerà a far parte del Comitato Tecnico.

ART. 13 - DURATA

1. La durata della presente convenzione viene fissata con decorrenza al 01.01.2022 e scadenza al 28.02.2029, data di cessazione del contratto d'appalto del servizio associato. La stessa si risolve automaticamente nel caso in cui un nuovo soggetto subentri, per disposizioni normative, a tutti i comuni nella titolarità del servizio delegato principale.

2. È preclusa la facoltà di recesso ai comuni con riferimento alla durata del contratto di appalto, incluso eventuali periodi di proroga.

ART. 14 - REVOCA

1. La delega contenuta nella presente convenzione non è oggetto di revoca fino alla naturale scadenza del servizio associato, in virtù degli impegni contrattuali assunti da Comunità montana Valli del Verbano nei confronti dell'appaltatore del servizio in oggetto.

ART. 15 - INGRESSO NUOVI COMUNI

1. In caso altri Comuni volessero aderire alla presente Convenzione, sarà necessario il parere favorevole preventivo da parte della Conferenza dei Sindaci, così come individuata dall'articolo 12, da esprimersi sulla base di un Piano di fattibilità economico-gestionale, e la successiva formale approvazione da parte della Comunità montana e del Comune interessato.

2. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di controversie circa l'interpretazione della presente Convenzione e/o relativa ai rapporti contrattuali derivanti dalla gestione associata dei servizi in oggetto deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione saranno devolute all'organo giurisdizionale competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - CONTROLLO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1. La Comunità montana Valli del Verbano dovrà:

- esercitare il ruolo di controllo e vigilanza sul servizio svolto dalla Ditta Appaltatrice, con proprio personale e/o avvalendosi di figure professionali idonee per la verifica ed il monitoraggio costante dei servizi in oggetto;
- dare comunicazione tempestiva alla Ditta Appaltatrice e ai comuni interessati in relazione ad eventuali carenze riscontrate nello svolgimento del servizio in oggetto;
- applicare le penalità derivanti da inadempienze accertate a carico della Ditta Appaltatrice secondo le modalità e nei termini meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I Comuni dovranno:

- collaborare attivamente all'effettuazione dei controlli sullo svolgimento del servizio svolto dalla Ditta Appaltatrice, con proprio personale disponibile (Polizia Locale, Personale Ufficio Tecnico, incaricati esterni, ecc.) il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Comunità montana Valli del Verbano;
- effettuare i controlli, direttamente o in via indiretta, sulla corretta applicazione della raccolta differenziata da parte dell'utenza del proprio ambito comunale mediante l'utilizzo del proprio personale e con il supporto della Ditta Appaltatrice del servizio di igiene urbana;
- raccogliere, per il tramite del proprio personale di cui al punto precedente, elementi di reclamo in ordine allo svolgimento del servizio, da trasmettere congiuntamente alla Ditta Appaltatrice ed alla Comunità montana Valli del Verbano, ai fini della contestazione del disservizio riscontrato.

ART.18 – TRATTAMENTO DATI

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali; alla stessa si applica, pertanto, il Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). I comuni rendono accessibili e fruibili alla comunità montana le banche dati di cui sono titolari, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali oggetto della presente delega, ed il trattamento dei dati forniti dai Comuni convenzionati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza.
2. Le modalità di accesso telematiche, avverranno attraverso i sistemi che saranno messi a disposizione dalla comunità montana stessa in soluzione di "Trasferimento di File" in modalità FTP o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo.
3. La Comunità montana in funzione dell'avvio dei servizi si impegna a comunicare per ciascun flusso o accesso:
 - a) l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa;
 - b) la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la procedura.
4. La Comunità montana:
 - a) utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla legge;

- b) procede al co-trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla legge, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati.

5. Il comune:

- a) nomina comunità montana quale Responsabile esterno del trattamento, per i servizi oggetto di delega;
- b) garantisce attraverso il proprio personale e degli eventuali Responsabili Esterno al Trattamento già nominati la massima collaborazione e correttezza.

ART. 19 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate, previa adozione di apposito atto deliberativo consiliare da parte di tutti gli enti associati.

ART. 20 - RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e la Comunità montana, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto della Comunità montana, al codice civile, al Testo Unico Ambiente ed alla normativa vigente nelle materie oggetto della presente convenzione.
- 2. Resta inteso che, qualora dovessero sorgere modifiche, integrazioni e/o abrogazioni legislative nella materia oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano sin d'ora ad adeguare la stessa convenzione a dette novelle con un apposito atto scritto.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 - del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

Le parti danno atto che ogni clausola della presente convenzione è stata da essi negoziata ed approvata su un piano di assoluta parità e, in ogni caso, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si riconfermano espressamente i seguenti articoli:

- art. 8 (Corrispettivo delle prestazioni);
- art. 10 (Pagamenti);
- art. 13 (Durata);
- art. 14 (Revoca).